

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZIONE III, SENTENZA DEL 30 LUGLIO 2013, N. 32955: attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti relativa alla raccolta di abiti dismessi ed accessori.

«Venendo all'interpretazione del richiamato **art. 260**, è sufficiente in questa sede ricordare che **gli elementi costitutivi del reato** ivi previsto sono: a) la finalità di conseguire un ingiusto profitto; b) la pluralità delle operazioni e l'allestimento di mezzi e attività continuative e organizzate; c) la cessione, la ricezione, il trasporto, l'esportazione, l'importazione, o comunque la gestione di rifiuti; d) l'abusività di tali attività; e) l'ingente quantitativo di tali rifiuti. La sussistenza di detti elementi costituisce il discrimine fra la fattispecie di cui all'art. 260 e quella di cui al precedente art. 256, comma 1, la quale ultima non richiede né il dolo specifico di profitto, né la predisposizione di mezzi o la continuità della condotta, né l'ingente quantitativo di rifiuti. Quanto al **requisito dell'abusività dell'attività**, esso deve ritenersi integrato sia qualora non vi sia autorizzazione (sez. 3, 13 luglio 2004, n. 30373) sia quando vi sia una totale e palese difformità da quanto autorizzato (sez. 3, 6 ottobre 2005, n. 40828). Quanto **all'ingente quantitativo di rifiuti gestiti**, devono essere ritenute applicabili le normali regole sulla formazione e la valutazione della prova; di talché la quantità di rifiuti può essere desunta, oltre che da misurazioni direttamente effettuate, anche da elementi indiziari, quali i risultati di intercettazioni telefoniche, l'entità e le modalità di organizzazione dell'attività di gestione, il numero e le tipologie dei mezzi utilizzati, il numero dei soggetti che partecipano alla gestione stessa. »

«Il trasporto avveniva, ..., senza il necessario passaggio presso lo stabilimento ... dove si sarebbero dovute effettuare quelle attività di fumigazione e disinfezione idonee a trasformare gli abiti in materie prime secondarie (come indicato dallo stesso Tribunale, all'esito del trattamento di cui all'art. 183, comma 1, lettera q, del d.lgs. n. 152 del 2006). »

«Quanto, poi, al *periculum in mora*, ... , il Tribunale correttamente rileva che tale requisito non risulta strettamente necessario, avendo **il sequestro per oggetto cose di cui è consentita la confisca, quali i mezzi utilizzati per il trasporto illecito, e che, in ogni caso, la disponibilità di detti mezzi in capo all'indagato rischierebbe concretamente di protrarre le conseguenze del reato.** »

Fattispecie relativa ad una illecita condotta di una pluralità di soggetti che aveva organizzato la raccolta di abiti dismessi ed accessori, prodotti come rifiuti urbani da parte di privati e, previo trasporto presso ditte che fungevano da centro di smistamento, li avevano affidati alla vendita presso il mercato interno ed estero, in assenza del trattamento legislativamente previsto per il recupero, configurando così i reati di associazione a delinquere, attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti e falso.



3 2 9 5 5 / 1 3

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE**

UDIENZA CAMERA DI
CONSIGLIO
DEL 27/03/2013

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAVERIO FELICE MANNINO
Dott. GIULIO SARNO
Dott. ELISABETTA ROSI
Dott. CHIARA GRAZIOSI
Dott. ALESSANDRO MARIA ANDRONIO

- Presidente - **ORDINANZA Sanna**
N. 755/2013
- Consigliere -
- Consigliere - REGISTRO GENERALE
N. 41066/2012
- Consigliere -
- Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA Sanna

sul ricorso proposto da:

STRAMMIELLO DOMENICO N. IL 24/10/1953

avverso l'ordinanza n. 49/2012 TRIB. LIBERTA' di POTENZA, del
17/07/2012

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALESSANDRO MARIA
ANDRONIO ;

lette/sentite le conclusioni del PG Dott. **MIGLA VITTORLI** per il
RICORSO DEL RICORSO

Udit. difensore **Avv. GIORGIO STRACCHI**



RITENUTO IN FATTO

1. - Con ordinanza del 17 luglio 2012, il Tribunale di Potenza ha confermato il decreto di sequestro preventivo emesso in data 13 giugno 2012 dal Gip dello stesso Tribunale, avente ad oggetto i camion dell'indagato odierno ricorrente, in relazione all'illecita condotta di una pluralità di soggetti che aveva organizzato la raccolta di abiti dismessi ed accessori, prodotti come rifiuti urbani da parte di privati e, previo trasporto presso ditte che fungevano da centro di smistamento, li avevano affidati alla vendita presso il mercato interno ed estero, in assenza del trattamento legislativamente previsto per il recupero, configurando così i reati di associazione a delinquere, attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti e falso.

2. - Avverso l'ordinanza l'indagato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione chiedendone l'annullamento.

2.1. - Con un primo motivo di impugnazione, si rilevano la mancanza di motivazione nell'individuazione dei gravi indizi di colpevolezza e la violazione degli artt. 309, comma 9, e 324, comma 7, cod. proc. pen., perché non si sarebbe tenuto conto sul punto dei rilievi difensivi.

2.2. - Con un secondo motivo di doglianza, si rilevano l'erronea applicazione dell'articolo 260 del d.lgs. n. 152 del 2006, perché non sarebbe stata presa in considerazione la legittimità delle operazioni di trasporto, che erano state espletate in conformità ai titoli abilitativi. Difetterebbe, in particolare, nel caso di specie, il requisito della abusività della gestione, che costituisce l'essenza stessa del traffico illecito di rifiuti, perché la società di trasporti dell'imputato possedeva tutte le autorizzazioni necessarie per effettuare le attività di trasporto aventi ad oggetto materie prime secondarie e rifiuti non pericolosi, quali i materiali tessili. In particolare, il ricorrente afferma che la società: a) risulta iscritta all'albo nazionale dei gestori ambientali; b) possiede le autorizzazioni necessarie ad effettuare i trasporti in questione; c) si è avvalsa di mezzi di trasporto che sono stati oggetto di perizia; d) ha movimentato quantitativi di rifiuti non pericolosi di gran lunga inferiori rispetto alla soglia quantitativa assentita, pari a 3000 t; e) è iscritta presso la Camera di commercio di Matera; f) si è occupata esclusivamente della fase del trasporto, perché le operazioni di raccolta e stoccaggio sono state commissionate ed eseguite da altre società, che avevano confezionato gli indumenti usurati in balle, a loro volta inserite in sacchi, posti in appositi contenitori metallici per il carico; e ciò lasciava legittimamente dedurre che il rifiuto fosse stato sottoposto ad operazioni di recupero; g) la quasi totalità dei trasporti sono stati effettuati dal luogo di produzione del rifiuto al Centro di



recupero e riciclo Vintage, che era munito di regolare autorizzazione ad operare, appunto, come centro di recupero; h) quanto ai viaggi effettuati a Somma Vesuviana, per i quali mancherebbe il passaggio effettivo presso lo stabilimento della Vintage, si sarebbe dovuto considerare che la società dell'indagato, in virtù dei titoli abilitativi che possedeva, era legittimata trasportare rifiuti non pericolosi su tutto il territorio nazionale senza limitazioni di sorta.

2.3. – Con un terzo motivo di doglianza, si deducono la mancanza assoluta della motivazione e la conseguente violazione di legge, per l'assenza dell'ingente quantitativo di rifiuti movimentati richiesto dall'art. 260 del codice dell'ambiente quale presupposto per la sussistenza del reato. Rileva, in particolare, la difesa che il requisito dell'ingente quantitativo non può essere desunto automaticamente dalla stessa organizzazione e continuità dell'abusiva gestione di rifiuti, in presenza di un quantitativo di gran lunga inferiore rispetto alla soglia massima assentita con i titoli abilitativi in possesso della società dell'indagato e di un profitto modesto.

2.4. – Si rileva, in quarto luogo, l'erronea applicazione del richiamato articolo 260 del d.lgs. n. 152 del 2006, con specifico riguardo all'elemento soggettivo, non essendosi considerato che era verosimile che l'indagato – il quale si avvaleva di 36 dipendenti – non fosse stato informato di irregolarità formali ravvisate nella gestione dei commissionati trasporti.

2.5. – Vi sarebbe, in quinto luogo, una mancanza della motivazione quanto alla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza e quanto alla non configurabilità della diversa ipotesi prevista dall'art. 258, comma 4, del d.lgs. n. 152 del 2006. Ad avviso della difesa, anche a voler ritenere – come effettivamente ritenuto dal pubblico ministero – che vi erano stati trasporti svolti in parte da luoghi diversi rispetto a quelli dichiarati, si sarebbe potuto al più trattare di trasporti di rifiuti senza formulario o con formulario compilato in maniera incompleta o inesatto; comportamenti non più sanzionati penalmente.

2.6. – Si rileva, in sesto luogo, l'inconfiscabilità di uno dei mezzi posti sotto sequestro, perché appartenente ad una società di *leasing* e non alla società dell'indagato.

2.7. – Con un settimo motivo di doglianza, si contesta la violazione della disposizione incriminatrice (art. 260 del d.lgs. n. 152 del 2006) nonché la mancanza di motivazione circa l'insussistenza delle esigenze cautelari in relazione alla motrice che era stata oggetto di *leasing* e, più in generale, in relazione al fatto che i suoi rapporti



commerciali con i soggetti che partecipavano al supposto traffico illecito erano stati da tempo interrotti.

3. – All'udienza di discussione di fronte a questa Corte la difesa ha prodotto il verbale di dissequestro del mezzo oggetto di *leasing* e ha rinunciato al sesto motivo di ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. – Il ricorso è inammissibile, perché basato su motivi che, al di là della loro qualificazione formale, hanno per oggetto esclusivamente la valutazione dei fatti operata dal Tribunale e non sono, perciò, riconducibili alla categoria della violazione di legge di cui all'art. 325, comma 1, cod. proc. pen.

Deve infatti rilevarsi che il ricorrente non prospetta un'interpretazione della principale disposizione incriminatrice (art. 260 del d.lgs. n. 152 del 2006) diversa da quella prospettata dal Tribunale, ma si limita a proporre una ricostruzione alternativa del quadro probatorio e a ribadire, a tal fine, una serie di circostanze ritenute tanto pacifiche quanto del tutto irrilevanti dallo stesso Tribunale.

Venendo all'interpretazione del richiamato art. 260, è sufficiente in questa sede ricordare che gli elementi costitutivi del reato ivi previsto sono: a) la finalità di conseguire un ingiusto profitto; b) la pluralità delle operazioni e l'allestimento di mezzi e attività continuative e organizzate; c) la cessione, la ricezione, il trasporto, l'esportazione, l'importazione, o comunque la gestione di rifiuti; d) l'abusività di tali attività; e) l'ingente quantitativo di tali rifiuti. La sussistenza di detti elementi costituisce il discrimine fra la fattispecie di cui all'art. 260 e quella di cui al precedente art. 256, comma 1, la quale ultima non richiede né il dolo specifico di profitto, né la predisposizione di mezzi o la continuità della condotta, né l'ingente quantitativo di rifiuti. Quanto al requisito dell'abusività dell'attività, esso deve ritenersi integrato sia qualora non vi sia autorizzazione (sez. 3, 13 luglio 2004, n. 30373) sia quando vi sia una totale e palese difformità da quanto autorizzato (sez. 3, 6 ottobre 2005, n. 40828). Quanto all'ingente quantitativo di rifiuti gestiti, devono essere ritenute applicabili le normali regole sulla formazione e la valutazione della prova; di talché la quantità di rifiuti può essere desunta, oltre che da misurazioni direttamente effettuate, anche da elementi indiziari, quali i risultati di intercettazioni telefoniche, l'entità e le modalità di organizzazione dell'attività di gestione, il numero e le tipologie dei mezzi utilizzati, il numero dei soggetti che partecipano alla gestione stessa.

Tale essendo la *ratio* del richiamato art. 260, correttamente il Tribunale ha ritenuto irrilevanti le deduzioni in punto di fatto proposte con la richiesta di riesame,



poi reiterate di fronte a questa Corte con i primi tre motivi di ricorso. Del tutto adeguata risulta, infatti, la motivazione fornita quanto al *fumus* della sussistenza del reato, perché lo stesso Tribunale, data per scontata la sussistenza in capo alla società dell'imputato dei titoli per effettuare il trasporto dei rifiuti, inclusa la categoria cui gli abiti dismessi oggetto dell'attività appartengono, ha evidenziato che quel materiale, in ingente quantità, non poteva essere trasportato con le modalità che sono emerse dall'istruttorie e, in particolare, dall'informativa del Corpo forestale dello Stato. Il trasporto avveniva, infatti, senza il necessario passaggio presso lo stabilimento della Vintage, dove si sarebbero dovute effettuare quelle attività di fumigazione e disinfestazione idonee a trasformare gli abiti in materie prime secondarie (come indicato dallo stesso Tribunale, all'esito del trattamento di cui all'art. 183, comma 1, lettera *g*, del d.lgs. n. 152 del 2006). Ne consegue l'assoluta irrilevanza di tutte le argomentazioni relative alle autorizzazioni, alla tipologia dei rifiuti, all'esistenza dei formulari, la cui veridicità, del resto, risulta allo stato confutata dal complessivo quadro istruttorio.

Quanto, poi, al *periculum in mora*, oggetto del settimo motivo di ricorso, il Tribunale correttamente rileva che tale requisito non risulta strettamente necessario, avendo il sequestro per oggetto cose di cui è consentita la confisca, quali i mezzi utilizzati per il trasporto illecito, e che, in ogni caso, la disponibilità di detti mezzi in capo all'indagato rischierebbe concretamente di protrarre le conseguenze del reato.

Del tutto generici, perché basati su mere indimostrate asserzioni assolutamente scollegate dalla motivazione del provvedimento impugnato, risultano, infine, i motivi *sub* 2.4. e 2.5.

5. – Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 1.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 27 Marzo 2013.

Il Consigliere estensore

Il Presidente

Alessandro M. Andronio

Saverio F. Mannino

